

ALLEGATO A

SCHEMA DI ACCORDO PER LO SCAMBIO DI MANODOPERA TRA SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE

(ai sensi dell'articolo 2139 del codice civile e dell'articolo 27 *quater* della legge
provinciale 16 giugno 1983, n. 19)

TRA

La società agricola _____, con sede legale in
_____, codice fiscale/partita IVA
_____, iscritta al Registro delle imprese di
_____, in persona del legale rappresentante pro tempore
_____ (di seguito "Società A")

E

La società agricola _____, con sede legale in
_____, codice fiscale/partita IVA
_____, iscritta al Registro delle imprese di
_____, in persona del legale rappresentante pro tempore
_____ (di seguito "Società B")

congiuntamente denominate anche "**le Parti**"

PREMESSO CHE

le Parti sono società agricole semplici ai sensi della normativa vigente.

le Parti rientrano nella categoria delle microimprese per tali intendendosi le società che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, nel rispetto delle disposizioni concernenti il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e di quant'altro previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE

le Parti sono iscritte alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Turismo Artigianato della Provincia di Trento con il codice ATECO 01 a eccezione delle imprese boschive cd "senza terra", 02, a eccezione delle imprese boschive cd "senza terra", o 03;

nel presente accordo, per "lavoratore" si intende qualsiasi soggetto impiegato nell'attività agricola della/e società semplici e/o piccolo imprenditore agricolo, e precisamente i lavoratori subordinati, i familiari coadiuvanti oltre ai legali rappresentanti; non sono oggetto dell'accordo gli scambi che riguardano i familiari non coadiuvanti;

Lo scambio di manodopera oggetto del presente accordo avviene a titolo gratuito, secondo logiche di reciprocità e mutualità tra aziende agricole;

i lavoratori interessati sono debitamente formati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi della normativa vigente con riferimento alle mansioni oggetto dello scambio e ai rischi specifici delle lavorazioni che essi svolgeranno presso la parte ricevente; qualora così non fosse, la parte ricevente, con riguardo ai rischi specifici, integra l'informazione e la formazione/addestramento prima dell'avvio della prestazione presso la propria azienda.

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene e stipula quanto segue.

Il presente accordo disciplina le modalità operative dello scambio di manodopera tra le Parti;

Articolo 1 – Oggetto

Il presente accordo disciplina lo scambio di manodopera tra le Parti, ai sensi dell'articolo 2139 del codice civile e dell'articolo 27 *quater* della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e secondo gli usi provinciali raccolti presso la CCIAA di Trento.

Lo scambio avviene esclusivamente per finalità di mutuo supporto tra imprese agricole, senza finalità di lucro o intermediazione di manodopera.

Articolo 2 – Lavoratori coinvolti

Lo scambio riguarda i lavoratori in forza presso le società semplici, per i quali siano state effettuate le relative comunicazioni obbligatorie (COB) e a condizione che le medesime siano e rimangano in corso di validità per l'intera durata dello scambio;

Articolo 3 – Durata dello scambio

Lo scambio di manodopera ha durata dal _____ al _____.

Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le Parti e comunicate secondo le medesime modalità.

Articolo 4 – Luogo di svolgimento dell'attività lavorativa

Durante il periodo di scambio i lavoratori svolgeranno la propria attività lavorativa presso sedi operative della società ricevente e nei fondi presenti nel fascicolo aziendale della medesima.

Articolo 5 – Formazione dei lavoratori.

Prima dell'avvio della prestazione, la parte ricevente effettua una specifica e documentata rivalutazione dell'adeguatezza della valutazione dei rischi in relazione allo scambio e, qualora da tale rivalutazione emergano esigenze di integrazione, provvede prima dell'inizio della

prestazione all'integrazione dell'informazione, della formazione e, se necessario, dell'addestramento con riferimento ai rischi specifici presenti nel proprio contesto produttivo.

Articolo 6 – Disposizioni in materia di sicurezza

Il soggetto ricevente si impegna a:

- a) garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) fornire ai lavoratori ricevuti, prima dell'avvio delle attività presso la propria azienda, le informazioni necessarie sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, sulle procedure di emergenza e sulle misure di prevenzione adottate;
- c) fornire la ulteriore formazione e/o l'addestramento che si dovessero rendere necessari per lo svolgimento delle attività presso la medesima;
- d) effettuare, prima dell'avvio dello scambio, una specifica e documentata rivalutazione dell'adeguatezza della valutazione dei rischi in relazione alle mansioni, alle attrezzature e ai luoghi di lavoro interessati; ove tale rivalutazione evidenzia modifiche significative dell'organizzazione del lavoro o dei rischi ai fini della salute e sicurezza, procedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e) adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria affinché le lavorazioni affidate ai lavoratori ricevuti siano svolte in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle mansioni e dei profili di rischio dichiarati nello scambio;
- f) non adibire i lavoratori a macchine, attrezzature o lavorazioni per le quali non risulti documentata la specifica abilitazione, formazione o addestramento richiesti dalla normativa vigente;
- g) conservare agli atti la documentazione di cui alle lettere precedenti.

Articolo 7 – Gratuità dello scambio

Lo scambio di manodopera disciplinato dal presente accordo avviene a titolo gratuito e non comporta alcun corrispettivo economico tra le Parti.

Restano a carico della società datrice di lavoro originaria gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei propri lavoratori.

Articolo 8 – Comunicazioni conseguenti

Le Parti concordano che le comunicazioni conseguenti all'attivazione del presente scambio siano assolute dalla Società _____.

Articolo 9 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2139 del codice civile e dell'articolo 27 *quater* della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, dagli usi provinciale raccolti presso la CCIATA di Trento, nonché la disciplina provinciale vigente in materia di scambio di manodopera tra imprese agricole.

Luogo _____

Data _____

Per la **Società A**

Il legale rappresentante

Per la **Società B**

Il legale rappresentante